

**Deliberazione n. 594 del 23 maggio 2024**

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti di cui art. 3 quater del D.L. 127/2021, convertito nella L. 165/2021, conferiti a dipendenti dell'ASST Lariana.

L'anno 2024, addì 23 del mese di maggio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che sono pervenute:

A) la seguente istanza di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti:

N	Incaricato	Profilo	Incarico conferito	Ente conferente	Durata	Compenso
1	SCULCO PAOLA	Logopedista	Attività logopedica in libera professione	Fondazione BAC	Dal 01.08.2024 al 31.12.2024 il sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 c/o Milano	Euro 50,00 all'ora

Richiamato l'art. 3-quater. "Misure urgenti in materia di personale sanitario" del Decreto Legislativo 21.09.2021, n. 127- convertito in legge n.165/2021- testualmente riportato: " 1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 delle legge 1 febbraio 2006, n. 43 appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione delle disposizione di cui al primo periodo. 2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio Sanitario Nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica."

Visto l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale:

- al comma 7 dispone che "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalla amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi ...omissis...";
- al comma 9 dispone che "Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ... omissis ...";

visto il regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali, approvato con deliberazione n. 409 del 9 maggio 2017 e s.m.i. il quale:

- all'art. 4, comma 1, lettera a) per la sola parte che prevede quanto segue: "*impegno orario richiesto dall'incarico: sono autorizzabili le attività che non comportino un rischio di compromissione dell'assolvimento del debito orario, del corretto adempimento dell'attività di servizio, nonché delle esigenze di recupero psico-fisico del lavoratore, tenuto conto sia della singola attività oggetto dell'incarico, sia delle altre già comunicate o autorizzate in precedenza ..omissis...*";
- all'art. 4, comma 1, lettera b) prevede quanto segue: "*corrispettivo previsto per l'incarico: la somma dell'ammontare annuo degli incarichi retribuiti non può superare la percentuale del 30% del trattamento economico, riferito all'anno precedente all'espletamento dell'incarico conferito*";

visto il parere favorevole espresso dal responsabile D.A.P.S.S. in calce alla richiesta di autorizzazione presentata dal dipendente;

considerato che il collegio deputato all'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali ha espresso il proprio parere favorevole, obbligatorio e vincolante, in data 22 maggio 2024;

stabilito che il suddetto collegio prevede l'immediata revoca dell'autorizzazione senza necessità di adozione di un provvedimento *ad hoc* nel caso in cui:

- entro il mese precedente, e comunque in tempo utile per la predisposizione dei turni, i dipendenti non trasmettano al Dirigente D.A.P.S.S. competente il calendario dell'attività da svolgere in libera professione nel mese successivo;
- i dipendenti disattendano l'obbligo di dare la disponibilità ad eseguire prestazioni aggiuntive volte all'abbattimento delle liste d'attesa;
- vi sia il rischio che la turnistica esposta infici il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e/o comporti la violazione delle normativa in materia di orario di servizio;

ritenuto che l'attività autorizzata non potrà essere espletata durante i periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permessi retribuiti e ferie;

considerato, altresì, che si tratta della prosecuzione dell'attività logopedica in libera professione già autorizzata, fino al 31.07.2024, con disposizione n. 6 del 04.01.2024;

ritenuto, pertanto, di autorizzare il dipendente interessato all'espletamento dell'incarico extraistituzionale conferito come sopra specificato;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 53 del D. L.vo 165/2001 e s.m.i., il dipendente interessato all'espletamento dell'incarico retribuito come da tabella in premessa;
- 2) di dare mandato al Dirigente D.A.P.S.S. competente:
 - di verificare il rispetto da parte dei dipendenti in argomento agli adempimenti relativi all'invio entro il mese precedente del calendario dell'attività da svolgere in libera professione nel mese successivo;
 - di verificare che l'attività libero professionale programmata non infici il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e/o comporti la violazione delle normativa in materia di orario di servizio;
- 3) di dare atto che l'attività autorizzata non potrà essere espletata durante i periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permessi retribuiti e ferie, demandandone il controllo al Dirigente D.A.P.S.S. competente;

- 4) di dare mandato alla S.C. GSRU di disporre la comunicazione di mera presa d'atto della revoca dell'autorizzazione, previa nota di cui al punto n. 2) da parte del direttore della S.C. di afferenza dei dipendenti in libera professione;
- 5) di dare atto che gli Enti che hanno conferito i suddetti incarichi retribuiti dovranno dare comunicazione all'Azienda dei compensi erogati in forma diretta ai dipendenti interessati, ai fini degli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l'istruttoria: avv. Martina Pozzoli